

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
MAGISTRATI



AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ANM

COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

21 febbraio 2017

A.C. 40, A.C. 257, A.C. 4130

**Modifiche al codice penale e di procedura penale
concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai
danni di anziani**

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ANM

COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

21 febbraio 2017

A.C. 40, A.C. 257, A.C. 4130

Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani

Il fenomeno delle condotte delittuose di truffa commesse ai danni degli anziani ha assunto dimensioni sempre più allarmanti.

Basti pensare alle sempre più diffuse "truffe dello specchietto" in ambito stradale e a quelle sempre più gravi ed attuali legate all'attività delittuosa di soggetti che si fingono impiegati delle società di distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua e/o del gas e che - per aggirare le anziane vittime - si recano direttamente presso le abitazioni di queste ultime.

Alla luce di tali premesse, si ritiene che gli interventi legislativi in commento - con le precisazioni e le eventuali proposte di modifica che seguono - possano contribuire ad una più efficace repressione del grave fenomeno.

In primo luogo, appare condivisibile l'introduzione di una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso in cui la condotta di truffa sia "*commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne*" (**cfr. art. 1 proposta A.C. 4130**). Tale modifica normativa - che risulta pienamente coerente, sotto il profilo sistematico, con l'analoga aggravante prevista dall'art. 628, co. 3, n. 3 *quinqüies* c.p. (introdotta con la L. n. 119/2013) consentirebbe:

a) di superare le problematiche interpretative e di accertamento in concreto connesse al mancato riconoscimento della sussistenza (anche in caso di truffe commesse in danno di soggetti di età avanzata) della circostanza di cui al n. 2 *bis* dell'art. 640, co. 2, c.p. (la minorata difesa prevista dall'art. 61 n. 5 c.p.), colmando il vuoto di tutela esistente;

b) di estendere l'ambito delle condotte fraudolente cui è riconducibile l'attuale e più rigoroso trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 5 anni) previsto dal predetto comma 2 dell'art. 640 c.p. (trattamento che, tra l'altro, consente l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, prevedendo il massimo edittale di pena a 5 anni di reclusione).

Va sottolineato che tale previsione normativa di fatto assorbe – perché la ricomprende - quella di cui alla **proposta A.C. 257** (che si riferisce alle persone offese ultraottantenni), poiché estende l'operatività della norma alle vittime del reato ultrasessantacinquenni.

Nell'ottica poi di un ulteriore e necessario rafforzamento della tutela dei soggetti cd. deboli persone offese dei reati di truffa (cui, oltre alle persone ultrasessantacinquenni, vanno senza dubbio annoverati i minori di età – cfr. sul punto le considerazioni di ordine generale contenute nella proposta **A.C. 40** -) sarebbero auspicabili le seguenti modifiche al testo con:

- a) **la previsione** – nella “nuova” circostanza aggravante di cui al n. 2 *ter*) dell'art. 640, co. 2, c.p. (cfr. art. 1 A.C. 4130) – **anche dell'ipotesi del fatto “commesso in danno di un minore di anni diciotto”**, in guisa tale da garantire adeguata tutela all'altra categoria di soggetti deboli;
- b) **l'introduzione di una ulteriore circostanza aggravante** ad effetto speciale nel caso del fatto “**commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p.**”. A tal riguardo val la pena di evidenziare che – oltre a risultare pienamente coerente sotto il profilo sistematico con l'analoga circostanza aggravante prevista dall'art. 628, co. 3, n. 3 *bis* c.p. – la predetta modifica normativa contribuirebbe a punire con una pena edittale più elevata le innumerevoli, allarmanti e sempre più attuali fattispecie nella quali la condotta fraudolenta viene consumata all'interno della stessa abitazione della persona offesa (cfr., come detto, le ipotesi di truffa commesse, con svariate modalità esecutive, da fittizi impiegati delle società di distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua e/o del gas che si recano direttamente presso il domicilio delle vittime);
- c) **l'innalzamento a 6 anni di reclusione** (in luogo degli attuali 5) della pena massima prevista dall'art. 640, co. 2, c.p. (o **l'inserimento tra i reati di cui all'art. 266 comma 1 c.p.p.** delle truffe di cui al predetto comma, anche tenuto conto della nuova formulazione oggetto della proposta A.C. 4130); dette misure consentirebbero, infatti, di far fronte ad una sempre più incombente e necessaria esigenza della fase delle indagini preliminari, ovvero quella di effettuare attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche e/o delle comunicazioni tra presenti (allo stato non consentita dal vigente limite edittale di cui all'art. 266 comma 1 lett. a) c.p.p.); attività tecnica finalizzata all'individuazione – ove, come molto spesso accade, non si sia proceduto all'arresto in flagranza di reato – degli autori materiali e degli eventuali mandanti delle condotte delittuose che ci occupano.

In secondo luogo, appare condivisibile la modifica in tema di sospensione condizionale della pena (**cfr. art. 2 A.C. 4130**), ma risulterebbe più opportuna, dal punto di vista sistematico e della *sedes materiae*, l'introduzione di un ulteriore comma *ad hoc* nell'art. 165 c.p., come peraltro di recente avvenuto – con la previsione di un nuovo comma 4 del citato art. 165 c.p. – in occasione dell'approvazione della legge 27 maggio 2015, n. 69.

In terzo luogo, risulta condivisibile la modifica **all'art. 275 c.p.p.** che, secondo la proposta, consente l'applicabilità della custodia in carcere anche per la nuova ipotesi di truffa aggravata in caso di prognosi di irrogazione di pena detentiva non superiore a tre anni (**cfr.**

art. 3 A.C. 4130). Allo stesso modo, pur segnalandosi la proliferazione della tipizzazione dei casi in cui è prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza di reato **ex art. 380 c.p.p.**, si ritiene di poter condividere la sua estensione anche alla nuova ipotesi di truffa aggravata e alla già vigente circonvenzione di incapaci (**cfr. art. 4 A.C. 4130**).

Deve, tuttavia, aggiungersi che risulterebbe necessaria – per ragioni di coerenza sistematica e per evitare inopportuni vuoti di tutela – l'ulteriore estensione di entrambe le predette disposizioni del codice di procedura penale (oltre che, quanto al solo art. 275 c.p.p., alla fattispecie di cui all'art. 643 c.p. – cfr. art. 3 A.C. 4130) alle ipotesi aggravate di cui all'art. 640, co. 2, n. 2-bis) c.p. (l'ipotesi della truffa in presenza della minorata difesa) ed a quelle oggetto delle possibili proposte di modifica segnalate con la presente (cfr., *infra* in ordine alle aggravanti del fatto *"commesso in danno di un minore di anni diciotto"* e del fatto *"commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p."*).

Infine, quanto alla proposta di legge di cui all'**A.C. 40** (avente ad oggetto l'introduzione della nuova fattispecie di reato della *"Truffa ai danni di soggetti minori o anziani"*), alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, si ritiene che le condivisibili e generali finalità di politica criminale sottese alla predetta proposta risultano pienamente soddisfatte e garantite dalle disposizioni vigenti, da quelle oggetto della proposta A.C. 4130 (e per taluni versi dalla proposta A.C. 257 assorbita dalla prima) e dalle ulteriori possibili modifiche normative segnalate con la presente.

La proposta A.C. 40, per come formulata, potrebbe risultare in contrasto con il principio di tassatività della norma penale (elemento correttamente evidenziato nello stesso *"Dossier n. 526 - Schede di lettura del 26.01.2017"*).

Ha collaborato alla redazione il dott. Rosario Ferracane (sostituto procuratore della Repubblica di Monza)

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Minisci